



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12148 del 2005, proposto da Shimul al Faruque (Faruqe), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Sinopoli, con domicilio eletto presso Simona Sinopoli in Roma, via Otranto, 23 Sc A Int 4;

***contro***

Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

del decreto del Questore di Roma del 26.7.2005 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 26.7.2005 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente;
- avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Rilevato che con atto depositato il 5.5.2011 il ricorrente – rappresentato che dal 3.9.2009 è divenuto titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con scadenza 2.9.2014 - ha chiesto che si dichiari cessata la materia del contendere.

Ritenuto, alla luce delle circostanze indicate, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa le spese di lite tra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)